



Comune di Palma di Montechiaro  
Provincia di Agrigento

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N° 44 del Registro del 06.07.2016

**OGGETTO: Regolamento Comunale per la disciplina degli  
apparecchi di intrattenimento e svago, sala  
biliardo, sale giochi, sale bingo e di agenzie di  
scommesse**

ANNO 2016

L'anno duemilaesedici addi sei del mese di luglio alle ore 17,00

nel Comune di Palma di Montechiaro e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale  
convocato su richiesta del Presidente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge si è

riunito in seduta ordinaria di 1° convocazione nelle persone dei Sigg.:

prosecuzione

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1. BARLETTA MARGHERITA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. PACE LETIZIA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. RUFFINO CARMELA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12. VINCI AGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. DICEMBRE ORLANDO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	13. VOLPE ANTONINO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. ALOTTO CALOGERO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	14. FALCO ROSARIO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. VITELLO DESYREE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15. MELI MATTEO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. VACCA SALVATRICE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16. MONTALTO SALVATORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. INGUANTA MARIACONCETTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17. MALLUZZO CALOGERO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8. INCARDONA ROSARIO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18. RUME' MAFALDA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. MESSINESE SALVATORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19. BRUNA ROSARIO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10. CASTRONOVO SALVATORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20. CASTELLINO GIULIOVINCENZO M.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Assume la Presidenza il Signor Salvatore Messinese

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE del Comune D.ssa Concetta Giglia  
IL PRESIDENTE accertato il numero di 8 presenti, ai sensi dell'art. 21 della L.r. n°26/93,  
dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto  
all'ordine del giorno.

LA SEDUTA E' PUBBLICA.



Richiamati integralmente gli interventi e la fonoregistrazione di cui al verbale CC. n 37 del 06.07.2016

Il Presidente del Consiglio procede alla trattazione dell'argomento avente ad oggetto: "Regolamento comunale per la disciplina degli apparecchi di intrattenimento e svago, sale biliardo, sale giochi, sale bingo e di agenzie di scommesse";

**Entra in aula il consigliere Bruna e Volpe – presenti 10;**

Relaziona la proposta la Dott.ssa Marino, in sostituzione del Capo Settore Dott. A. Sardone;

Il Consigliere Rumè ricorda che il Consiglio Comunale si era espresso favorevolmente su tale argomento nel mese di settembre 2015 e ritiene che l'adozione di un Regolamento è solo un inizio e pertanto annuncia il suo voto favorevole;

Il Consigliere Bruna ribadisce la posizione già espressa in Commissione ed invita l'Amministrazione comunale a ritirarlo poiché, essendo un Regolamento tecnico, è incompleto;

Il Consigliere Volpe condivide la posizione del Consigliere Rumè anche se quanto espresso dal Consigliere Bruna merita attenzione.

**Si allontana il consigliere Montalto – presenti 9**

Ultimati gli interventi il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione

La votazione espressa per appello nominale con l'assistenza degli scrutatori dà il seguente esito:

**Consiglieri presenti 9 (Barletta, Vacca, Inguanta, Messinese, Castronovo, Vinci, Volpe, Rumè e Bruna)**

**Voti favorevoli 8 ( Barletta, Vacca, Inguanta, Messinese, Castronovo, Vinci, Volpe, Rumè)**

**Contrari 1 (Bruna )**

**Assenti 11 (Ruffino, Dicembre, Alotto, Vitello, Incardona, Pace, Falco, Meli, Montalto, Malluzzo e Castellino);**

Il Presidente visto l'esito della superiore votazione proclama il risultato mediante il quale ;

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità tecnica;

Visto il verbale della Commissione Consiliare competente;

Delibera

Di approvare la proposta di deliberazione che qui si intende trascritta.



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: "Regolamento Comunale per la disciplina degli apparecchi di intrattenimento e svago, sale biliardo, sale giochi, sale bingo e di agenzie di scommesse"

### IL CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

#### Premesso

che il proliferare su tutto il territorio nazionale di apparecchi di intrattenimento e svago, di sale biliardo, di sale giochi, di sale bingo e di agenzie di scommesse ha fatto crescere il fenomeno della dipendenza portandolo a livelli di gravità precedentemente mai raggiunti;

che il diffondersi del fenomeno anche sul territorio di questo Comune ha fatto registrare preoccupanti forme di dipendenza sempre più diffusa tra la popolazione, anche in particolare riferimento alla situazione socio-economica delle famiglie palmesi;

che a tale scopo l'Amministrazione Comunale intende regolamentare la dislocazione sul territorio degli apparecchi e dei luoghi nei quali è possibile scommettere e/o praticare il gioco;

Vista la nota n. 29139 del 15/09/2015 con la quale il Segretario Generale inviava all'Ufficio Tecnico Comunale la bozza di "Regolamento Comunale per la disciplina degli apparecchi di intrattenimento e svago, sale biliardo, sale giochi, sale bingo ed agenzie di scommesse", redatta in data 03/11/2014 dall'Assessore Di Miceli e dall'allora Assessore Vinci, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Considerato che il Settore Territorio ed Ambiente ha provveduto a redigere gli elaborati tecnici allegati alla bozza di Regolamento di cui sopra, identificando le sale gioco esigenti e gli edifici sensibili (scuole, chiese, biblioteca, ecc. - v. allegato A al Regolamento);

#### Visti

il Regio Decreto 18/06/1931, n. 773;

il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

i Decreti Ministeriali 18/01/2007, 22/01/2010, 27/07/2011,;

l'art. 5 della Legge 08/11/2012 n. 189;

il parere del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato in data 22/12/2015 e pervenuto a questi Uffici in data 13/01/2016;

### PROPONE


di approvare il Regolamento Comunale per la disciplina degli apparecchi di intrattenimento e svago, sale biliardo, sale giochi, sale bingo ed agenzie di scommesse che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

*Handwritten signature*



di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali  
Dr. Angelo Sardone




**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: SERVIZI SOCIALI E CULTURALI**

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decr. Lgs. 267/2000, corrispondente all'art. 53 della Legge n. 142/90, adottata con L.R. 48/91, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica.

Data 27.01.2016

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali  
Dr. Angelo Sardone







COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO  
Provincia di Agrigento

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DEGLI APPARECCHI DI  
TRATTENIMENTO E SVAGO, SALE BILIARDO, SALE  
GIOCHI, SALE BINGO ED AGENZIE DI SCOMMESSE**



**INDICE**

**I - titolo: PRINCIPI GENERALI**

Articolo 1: Principi generali.

Articolo 2: Ambito di applicazione.

Articolo 3: Definizioni.

Articolo 4: Normativa di riferimento.

**II – titolo: SALE GIOCHI**

Articolo 5: Adempimenti amministrativi.

Articolo 6: Requisiti dei locali.

**III – titolo: ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 88 TULPS**

Articolo 7: Requisiti dei locali.

**IV – titolo: APPARECCHI INSTALLATI IN ALTRI ESERCIZI**

Articolo 8: Limiti e prescrizioni.

**V - titolo: ALTRE ATTIVITA' IN MATERIA DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO**

Articolo 9: Adempimenti amministrativi.

**VI – titolo: DISPOSIZIONI COMUNI**

Articolo 10: Validità ed efficacia dei titoli abilitativi.

Articolo 11: Somministrazione nelle sale giochi e negli esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 88 TULPS.

Articolo 12: Prescrizioni per lo svolgimento dell'attività.

Articolo 13: Ulteriori prescrizioni, informazioni al pubblico e obblighi del titolare della licenza.

Articolo 14: Vigilanza e sanzioni.

Articolo 15: Disposizione di adeguamento automatico.

Articolo 16: Entrata in vigore e abrogazioni.

**ALLEGATI:**

Allegato A: Requisiti dei locali

Allegato B: Elaborato planimetrico con individuazione degli edifici sensibili



## SEZIONE I: PRINCIPI GENERALI

### TITOLO I - NORME GENERALI

#### ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

1. La disciplina delle attività economiche oggetto del presente Regolamento si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) tutela delle categorie c.d. "deboli" e dei soggetti c.d. "vulnerabili" e promozione del gioco responsabile;
- b) prevenzione delle forme di gioco c.d. "compulsivo", "problematico" e "patologico", nonché quelle di gioco irregolare;
- c) tutela del contesto e dell'ambiente urbano, della viabilità e della quiete pubblica, nonché dei vincoli di destinazione urbanistica dei locali e delle aree che ospitano le attività di gioco;
- d) libertà di accesso al mercato nel rispetto del criterio dell'utilità sociale di cui all'articolo 41 della Costituzione e di quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, lettera d) decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, avente ad oggetto "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", che esclude dal proprio ambito di applicazione il "gioco d'azzardo e di fortuna comprese le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco, nonché alle reti di acquisizione del gettito";
- e) semplificazione procedimentale e de-certificazione, mediante gli istituti delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.

2. In allegato al presente Regolamento vengono individuate gli edifici sensibili e le distanze di sicurezza da essi per nuovi impianti, allegato B.

#### ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina:

- a) l'apertura, il trasferimento di sede, le modificazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali connesse all'intrattenimento mediante giochi leciti; ① \*
- b) l'installazione e le modalità di gestione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 TULPS, da collocare negli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 TULPS;
- c) le modalità di offerta di gioco e le informazioni da diffondere presso il pubblico dei consumatori. ④ \*

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica, autorizzate a norma dell'articolo 69 TULPS, e quelle nelle quali è



prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo, le quali si svolgano senza la contestuale offerta di giochi leciti.

### ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **TULPS**: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica approvazione con R.D. del 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;
- b) **Regolamento di Esecuzione del TULPS**: il regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 per l'esecuzione del TULPS;
- c) **Sale Giochi**: i locali autorizzati ai sensi dell'articolo 86 TULPS, allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, di cui all'articolo 110 TULPS e/o altri e eventuali apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper;
- d) **AAMS**: Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- e) **Giochi Leciti**: giochi la cui installazione e offerta é consentita dalla normativa vigente.
- f) **Superficie Utile del Locale**: la superficie del locale accessibile dall'utenza con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi al pubblico.

2. Gli **Esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 88 TULPS** comprendono:

- a) le agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° marzo 2006, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 286, della legge n. 311/2004, nonché delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169;
- b) i negozi di gioco di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché negozi di gioco di cui all'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
- c) le sale bingo di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29;
- d) gli esercizi dedicati esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del TULPS, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f) del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 22 gennaio 2010, recante "Disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S.";
- e) ogni altro esercizio autorizzato ai sensi dell'articolo 88 del TULPS avente ad oggetto attività di gioco prevalente o esclusiva.



**ART. 4 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applica la specifica normativa vigente, ove con esso compatibile, quale di seguito elencata a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) il regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli articoli 86, 88 e 110;
- b) l'articolo 14-bis D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) articolo 38 legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) l'articolo 22, comma 6 legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) il decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003, concernente "l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi";
- f) l'articolo 38 decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, e successive modificazioni ed integrazioni;
- g) il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze – AAMS 18 gennaio 2007, recante "l'individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";
- h) l'articolo 15 decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni;
- i) il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 22 gennaio 2010, recante la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco "VLT" di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) TULPS;
- l) l'articolo 1, commi 64-82 legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011);
- m) l'articolo 24 decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111;
- n) il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 27 luglio 2011, avente ad oggetto la determinazione dei criteri e dei parametri numero quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 TULPS;
- o) il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 9 settembre 2011, avente ad oggetto nuove disposizioni in materia di istituzione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 82 legge n. 220 del 2010.
- p) DECRETI-LEGGE 13 settembre 2012, n. 158



q) legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189

## TITOLO II - SALE GIOCHI

### ART. 5 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. L'apertura, l'ampliamento, la variazione e il trasferimento di sede delle sale giochi, così come definite dall'articolo 3 del presente Regolamento, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 19 legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al primo comma deve essere corredata dai seguenti dati e dichiarazioni:

a) dati anagrafici del richiedente;

b) dati dell'impresa;

c) dati descrittivi del locale con particolare riferimento all'insegna di esercizio, alla superficie utile, alla superficie destinata ai giochi ed alla superficie destinata a parcheggio a servizio dell'attività;

d) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali preposti, nonché, per il solo titolare, di quelli stabiliti dal decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze – AAMS 9 settembre 2011, recante nuove disposizioni in materia di istituzione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 82 legge n. 220 del 2010, e successive modificazioni ed integrazioni;

e) dichiarazioni e documentazione relativa al possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di destinazione d'uso dei locali, in materia urbanistica ed igienico-sanitaria ed al possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, con particolare riferimento a quanto disposto dall'Allegato A e B;

f) planimetria 1:100 e relazione tecnica descrittiva delle attività esercitate, delle aree separate specificamente dedicate ai giochi consentiti a soggetti minori infradiciottenni, del rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti, del rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione incendi; da tale planimetria dovranno essere inoltre deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio;

g) planimetria in scala 1:2000 rappresentante l'area interessata dall'attività nel contesto della viabilità pubblica nonché le aree e gli insediamenti confinanti o prossimi, specie gli edifici sensibili per una distanza di almeno 200 metri da misurarsi in relazione all'allegato B;

h) dichiarazione del rispetto della distanza minima prevista dall'Allegato B dai luoghi sensibili;

i) dichiarazione di conformità alla normativa antincendio di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, e successive modificazioni e integrazioni;



- l) valutazione d'impatto acustico a firma di professionista tecnico abilitato se pertinente con l'attività da svolgere;
  - m) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'articolo 110 TULPS e dalle altre disposizioni in materia di giochi pubblici;
  - n) dichiarazione che ciascun apparecchio sarà in possesso al momento dell'installazione dei nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio, ove previsti dalla normativa vigente;
  - o) dichiarazione di iscrizione o impegno all'iscrizione al momento dell'effettivo inizio dell'attività nell'elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di intrattenimento di cui all'articolo 1, comma 82 legge n. 220 del 2010, e successive modificazioni ed integrazioni;
3. Il subingresso nella gestione o nella titolarità dell'azienda, senza modifiche ai locali, alle attrezzature e agli impianti, è soggetto a preventiva segnalazione di inizio attività (SCIA), da effettuarsi allo Sportello Unico, unitamente a dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali e circa il titolo di trasferimento della medesima attività. Le modifiche non previste dal precedente comma e la cessazione dell'attività sono soggette a comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

#### ART. 6. - REQUISITI DEI LOCALI

1. I locali destinati alle attività di cui al presente Titolo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) destinazione d'uso conforme ai vigenti strumenti urbanistici;
  - b) distanza da edifici e luoghi sensibili, secondo quanto prescritto nell'Allegato B del presente Regolamento;
  - c) possesso dei requisiti strutturali previsti dal vigente Regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica, con particolare riferimento alle altezze dei locali, ai rapporti illuminanti, alla dotazione di servizi igienici;
  - d) possesso degli standard di parcheggio, come individuati nell'Allegato A;
  - e) conformità dell'impianto elettrico, degli altri impianti e delle attrezzature alle vigenti norme;
  - f) rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione incendi;
  - g) possesso dei requisiti di sorvegliabilità dei locali ai sensi dell'articolo 153 del Regolamento di Esecuzione del TULPS;
2. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone e della igienicità dei locali, lo Sportello Unico, con provvedimento motivato, potrà imporre all'interessato, a sue spese:



- a) l'adozione di particolari cautele igieniche dei locali;
- b) l'adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori;
- c) l'adozione di limiti numerici e d'età per l'accesso ai giochi;
- d) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura;
- e) l'obbligo di chiusura infrasettimanale del locale;
- f) l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;
- g) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme e nel pubblico interesse ai sensi dell'articolo 9 TULPS.

### **TITOLO III - ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 88 TULPS**

#### **ART. 7 - REQUISITI DEI LOCALI**

1. I locali destinati alle attività di cui al presente Titolo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) destinazione d'uso conforme ai vigenti strumenti urbanistici;
- b) distanza da edifici e luoghi sensibili, secondo quanto prescritto nell'Allegato B del presente Regolamento;
- c) possesso dei requisiti strutturali previsti dal vigente Regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica, con particolare riferimento alle altezze dei locali, ai rapporti illuminanti, alla dotazione di servizi igienici;
- d) possesso degli standard di parcheggio, come individuati nell'Allegato A;
- e) conformità dell'impianto elettrico, degli altri impianti e delle attrezzature alle vigenti norme;
- f) rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione incendi.

2. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone e della igienicità dei locali, lo Sportello Unico, con provvedimento motivato, potrà imporre all'interessato, a sue spese:

- a) l'adozione di particolari cautele igieniche dei locali;
- b) l'adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori;
- c) l'adozione di limiti numerici e d'età per l'accesso ai giochi;
- d) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura;
- e) l'obbligo di chiusura infrasettimanale del locale;
- f) l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;
- g) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme e nel pubblico interesse ai sensi dell'articolo 9 TULPS.



#### TITOLO IV - APPARECCHI INSTALLATI IN ALTRI ESERCIZI

##### ART. 8 - LIMITI E PRESCRIZIONI

1. Oltre che nelle sale giochi, così come definite dall'articolo 3 del presente Regolamento, e negli esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 88 TULPS, gli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 TULPS, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa vigente, possono essere installati anche:

- a) negli esercizi di somministrazione, quali bar, ristoranti ed esercizi assimilabili;
- b) negli alberghi;
- c) nelle edicole;

d) in ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli di cui alle precedenti lettere, nonché presso circoli o associazioni private ovvero altre aree aperte al pubblico autorizzate ai sensi dell'articolo 86 TULPS, purché presso queste ultime sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi e ne sia garantita la sorvegliabilità ai sensi della normativa vigente.

2. Si applicano agli esercizi di cui al presente articolo le disposizioni previste dal decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003, concernente "l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi", e quelle di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 27 luglio 2011, avente ad oggetto la determinazione dei criteri e dei parametri quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 TULPS.

3. L'installazione degli apparecchi da gioco in esercizi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 è assoggettata a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentare allo Sportello Unico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 19 legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al precedente comma deve essere corredata dai seguenti dati e dichiarazioni:

- a) dati anagrafici del richiedente;
- b) dati dell'impresa;
- c) dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile ed alla superficie destinata ai giochi con indicazione di numero e tipologia dei medesimi;
- d) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali preposti, nonché, per il solo titolare, di quelli stabiliti dal decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 9 settembre 2011, recante nuove disposizioni in materia di istituzione



dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 82 legge n. 220 del 2010, e successive modificazioni ed integrazioni;

e) valutazione d'impatto acustico a firma di professionista tecnico abilitato ovvero, in alternativa, dichiarazione circa il fatto che gli apparecchi sono stati privati della scheda audio o installati "a volume zero";

f) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'articolo 110 TULPS e dalle altre disposizioni in materia di giochi pubblici;

g) dichiarazione che ciascun apparecchio sarà in possesso al momento dell'installazione dei nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio, ove previsti dalla normativa vigente;

h) dichiarazione di iscrizione o impegno all'iscrizione al momento dell'effettivo inizio dell'attività nell'elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di intrattenimento di cui all'articolo 1, comma 82 legge n. 220 del 2010, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) dichiarazione circa i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio.

5. Gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 TULPS non possono in alcun caso essere installati negli esercizi di cui al comma 1 qualora gli stessi si trovino in ospedali, luoghi di cura, scuole o istituti scolastici, ovvero all'interno delle pertinenze dei luoghi di culto.

6. L'uso dei giochi è consentito solo durante l'orario di apertura dell'esercizio in cui sono collocati.

7. Negli esercizi di cui al presente articolo è vietata l'installazione e l'utilizzo degli apparecchi videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) TULPS.

## **TITOLO V - ALTRE ATTIVITA' IN MATERIA DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO**

### **ART. 9 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI**

1. L'esercizio dell'attività di produzione o di importazione, di distribuzione e gestione, anche indiretta, di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 TULPS, è assoggettata a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al primo comma deve essere corredata dai seguenti dati e dichiarazioni:

a) dati anagrafici del richiedente;

b) dati dell'impresa;

c) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali preposti, nonché, per il solo titolare, di quelli stabiliti dal decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze – AAMS 9 settembre 2011, recante nuove disposizioni in materia di istituzione



dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 82 legge n. 220 del 2010, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) dichiarazione di iscrizione o impegno all'iscrizione al momento dell'effettivo inizio dell'attività nell'elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di intrattenimento di cui all'articolo 1, comma 82 legge n. 220 del 2010, e successive modificazioni ed integrazioni.

## TITOLO VI - DISPOSIZIONI COMUNI

### ART. 10 - VALIDITÀ ED EFFICACIA DEI TITOLI ABILITATIVI

1. La segnalazione di cui all'articolo 19 legge 7 agosto 1990, n. 241 è a tempo indeterminato e si riferisce esclusivamente ai soggetti ed ai locali in essa indicati.

2. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà indicate nel presente Regolamento per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del Testo Unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dal Regolamento medesimo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dello Sportello Unico.

3. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata anche mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento fintantoché non sarà previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dello Sportello Unico.

4. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione allo Sportello Unico, ferma restando la necessità di iscrizione nell'elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di intrattenimento di cui all'articolo 1, comma 82 legge n. 220 del 2010, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Lo Sportello Unico, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dal presente Regolamento nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.



6. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del precedente comma 5, all'Amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

**ART. 11 - SOMMINISTRAZIONE NELLE SALE GIOCHI E NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 88 TULPS**

1. Le attività di sale giochi, così come definite dall'articolo 3 del presente Regolamento, e quelle degli Esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 88 TULPS, devono essere esercitate in locali distinti e separati dai locali ove vengono esercitate attività di somministrazione autorizzate ai sensi dell'articolo 42 legge regionale Toscana della Legge Regione Toscana 7 febbraio 2005, n. 28, recante il "Codice del Commercio". A tal fine, le sedi delle diverse attività devono rimanere distinte e differenziate e, assieme ad esse, tutto l'apparato organizzativo ed il personale impiegato, evitando in tal modo fenomeni di commistione e/o cogestione, e, comunque, senza alcun varco di passaggio con il locale in cui si svolge attività di somministrazione.

2. È consentita l'attività congiunta di somministrazione alimenti e bevande, previa presentazione allo Sportello Unico di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, corredata dai seguenti dati e dichiarazioni:

- a) dall'insegna di esercizio risulta chiaramente la destinazione principale all'attività di gioco, e l'eventuale riferimento all'attività di somministrazione non è autonomo rispetto all'attività di gioco;
- b) l'accesso all'area di somministrazione avviene dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l'offerta di gioco;
- c) l'area di somministrazione non accessibile direttamente dalla pubblica via ed è situata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso al locale;
- d) l'attività di somministrazione avviene esclusivamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa;
- e) la superficie di somministrazione non è superiore al 25% della superficie utilizzata per l'attività di gioco.

**ART. 12 - PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ**

1. E' vietata, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la pubblicità di prodotti di gioco pubblico nell'ambito del territorio comunale.



2. E' vietato l'utilizzo di insegne recanti la denominazione "Casinò", "Casa da Gioco" o espressioni simili.
3. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti ai sensi dell'articolo 110, comma 1 TULPS, la tariffa ed il regolamento di ciascun gioco.
4. E' vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. Il titolare dell'esercizio identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento.
5. L'ingresso e la permanenza nelle aree specificamente dedicate per l'utilizzo di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6 TULPS è vietata ai minori di anni diciotto. Tale divieto deve essere segnalato in ciascun punto di accesso alle predette aree.
6. L'orario di apertura delle sale giochi e degli esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 88 TULPS è disciplinato con apposita ordinanza sindacale da adottarsi ai sensi dell'articolo 50, comma 7 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) in conformità agli eventuali indirizzi espressi dal Consiglio Comunale o dei criteri all'occorrenza indicati dalla Regione.
7. I giochi offerti o installati presso gli esercizi, ivi compresi i terminali per il gioco a distanza, devono rispondere ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'articolo 110 del TULPS e dalle altre disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici.
8. E' in ogni caso vietata la collocazione di apparecchi e di altre attrezzature strumentali all'esercizio dei giochi in aree all'esterno dei locali di esercizio.
9. L'esercizio di qualsiasi attività connessa con gli apparecchi di cui all'articolo 110 TULPS è subordinato all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 82 legge n. 220 del 2010, e successive modificazioni ed integrazioni.

**ART. 13 - ULTERIORI PRESCRIZIONI, INFORMAZIONI AL PUBBLICO E OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA LICENZA**

1. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110 TULPS devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni vincenti.
2. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110 comma 6 TULPS deve essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo ai minori di anni diciotto.
3. E' obbligatoria l'affissione presso il locale, in luogo ben visibile al pubblico, dell'autorizzazione o della segnalazione certificata di inizio dell'attività, del presente Regolamento, della tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e debitamente vidimata, nonché del regolamento e dei prezzi di ciascun gioco.



4. E' obbligatorio esporre all'esterno della sala giochi e degli esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 88 TULPS un cartello indicante gli orari di apertura e di chiusura.

5. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 TULPS devono essere permanentemente apposti il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio, ove richiesti dalla normativa vigente.

6. Le insegne, le tabelle, le vetrine esterne o interne, devono essere scritte in lingua italiana. E' consentito l'uso di lingue straniere, purchè alla lingua italiana sia dato primo posto con caratteri più appariscenti.

#### **ART. 14 - VIGILANZA E SANZIONI**

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 15 decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni, i soggetti incaricati di svolgere attività ispettive o di vigilanza nell'ambito del territorio comunale e gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in materia di giochi, hanno l'obbligo di segnalarli all'Ufficio dell'AAMS ed al Comando provinciale della Guardia di Finanza territorialmente competenti.

2. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 (venticinque,00) euro a euro 500,00 (cinquecento,00).

3. Al procedimento di applicazione delle sanzioni previste nel precedente comma si applicano la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, e la legge regionale Toscana 28 dicembre 2000, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme procedurali vigenti in materia di sanzioni amministrative.

#### **ART. 15 - DISPOSIZIONE DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO**

1. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente Regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge o di regolamento in materia di giochi pubblici, purché compatibili nonché, entro il mese di gennaio di ogni anno, il settore e/o l'ufficio preposto provvederà ad aggiornare l'elaborato planimetrico B indicante le strutture sensibili e le nuove aperture di attività nonché le dimesse.

#### **ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per quindici giorni sull'Albo Pretorio del Comune in forma elettronica in conformità a



quanto previsto dall'articolo 32, comma 5 legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è espressamente abrogata ogni precedente norma al riguardo.

#### **Allegato "A" - REQUISITI**

#### **REQUISITI STRUTTURALI**

#### **DISTANZE**

Le sale giochi, così come definite ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento, e gli esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 88 TULPS non possono essere collocati ad una distanza inferiore a mt. 100 rispetto ai seguenti luoghi:

- scuole di ogni ordine e grado e strutture similari a carattere educativo;
- ospedali, altri locali destinati all'accoglienza di persone per finalità educative o socio-assistenziali (centri di recupero, case di cura, case di riposo, residenze sanitarie assistenziali e strutture similari a carattere curativo);
- sedi operative di associazioni di volontariato;
- luoghi di culto, cimiteri, caserme.

Con successivo provvedimento della Giunta Comunale potranno altresì essere aumentate le distanze dai predetti luoghi sensibili.

Per le sale giochi, così come definite dall'articolo 3 del presente Regolamento, la distanza è dichiarata dall'interessato in sede di segnalazione certificata di inizio dell'attività, salvi i poteri di verifica e controllo dell'Amministrazione Comunale.

#### **LOCALI DI ESERCIZIO**

I locali utilizzati per l'attività di sala giochi e gli esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 88 TULPS non possono essere ubicati in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Tali locali possono essere posti esclusivamente al piano terra con accesso diretto dalla pubblica via, eccezion fatta per le medie e grandi strutture di vendita esercitate in forma di centro commerciale ;

Dovranno essere rispettati i limiti di rumorosità interna (D.P.C.M. 215/1999 e s.m.i.) ed esterna, previsti dalle vigenti disposizioni normative, anche mediante insonorizzazione dei locali ed eventuali sistemi di regolazione automatica delle emissioni sonore degli apparecchi.





I locali devono essere accessibili anche da persone disabili nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

I locali adibiti a sala giochi e gli esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 88 TULPS, devono avere una superficie utile minima di mq.50.

Non costituisce superficie utile l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi e le altre aree non aperte al pubblico.

#### **DOTAZIONE DI PARCHEGGI**

In aggiunta alla dotazione di parcheggi prescritta dalle vigenti disposizioni normative e dal Regolamento Urbanistico comunale, le sale giochi e gli esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 88 TULPS, devono disporre di parcheggi di relazione a servizio della clientela, funzionale all'attività, anche in caso di variazione o ampliamento di attività esistente, in misura pari a mq 1,5 per ogni mq di superficie utile, così come definita dall'articolo 3 del presente Regolamento, qualora quest'ultima risulti superiore ad mq. 250.

I parcheggi di relazione devono essere individuati su area privata ed essere di uso comune, ossia destinati a tutti i clienti della sala giochi o dell'esercizio autorizzato ai sensi dell'articolo 88 TULPS. Tali parcheggi devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente dai clienti stessi; possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie della disciplina urbanistica comunale; ma in tal caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui l'attività di cui sono pertinenza è chiusa.

I parcheggi di relazione sono generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono altresì essere localizzati anche in altra area o unità edilizia posta in un raggio di accessibilità pedonale non superiore a 100 metri lineari, purché permanentemente asservita alla funzione di parcheggio di relazione, e purché collegata alla struttura di vendita del gioco pubblico con un percorso pedonale protetto (marciapiede, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche. In ogni caso i parcheggi per la sosta di relazione devono essere realizzate su aree di cui ne sia consentito l'uso pubblico nelle ore di apertura dell'esercizio. I parcheggi di relazione devono essere collocati in area distinta dai parcheggi pubblici e dalle aree a verde pubblico, senza sovrapposizioni.

#### **REQUISITI IGIENICO-SANITARI**

Il locale dovrà essere dotato almeno di due servizi igienici, di cui uno destinato in via esclusiva all'utenza e dotato di antibagno ed uno destinato agli operatori e dotato di antibagno e spogliatoio, conformi alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Nei locali dovranno essere rispettate le normative in materia di fumo, ivi compresa l'eventuale conduzione al tetto dell'aria estratta dai locali.



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO  
Provincia di Agrigento

ALLEGATO B – Elaborato Planimetrico con individuazione luoghi sensibili al mese di novembre  
2014





# COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

\*\*\*\*\*

## ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 49 del 22/12/2015

**Oggetto:** Parere sulla proposta deliberativa avete ad oggetto: "**Regolamento comunale per la disciplina degli apparecchi di trattenimento e svago, sala da biliardo, sale giochi, sale bingo ed agenzie di scommesse**".

Il giorno 22/12/2015, si è riunito l'Organo di Revisione con la presenza dei Signori:

- |                              |            |                      |
|------------------------------|------------|----------------------|
| a) dott. Fortunato Pitrola   | Presidente | Assente giustificato |
| b) dott.ssa Gisella Taormina | Componente | - Presente           |
| c) dott.ssa Danila Nobile    | Componente | - Presente           |

per il rilascio del prescritto parere ai sensi dell'art. 89 del vigente regolamento di contabilità.

**Vista** la richiesta di parere pervenuta per posta elettronica il 03/12/2015;

Esaminata la proposta deliberativa avete ad oggetto: "**Regolamento comunale per la disciplina degli apparecchi di trattenimento e svago, sala da biliardo, sale giochi, sale bingo ed agenzie di scommesse**" la quale ha ottenuto i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi funzionari;

**Visto** il regolamento di contabilità;

**Visto** lo statuto comunale;

**Visto** il d.lgs. n° 267/2000, come corretto ed integrato dal d.lgs. n° 118/2011 e successivamente dal d.lgs. n° 126/2014;

### Sulla scorta dell'istruttoria effettuata

si rilascia parere favorevole sulla proposta deliberativa avete ad oggetto: "**Regolamento comunale per la disciplina degli apparecchi di trattenimento e svago, sala da biliardo, sale giochi, sale bingo ed agenzie di scommesse**".

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
dott. F. Pitrola

Il Componente  
dott.ssa G. Taormina

Il Componente  
dott.ssa D. Nobile




## Verbale N° 5/2016

L'anno 2016, il giorno quattro del mese di luglio, alle ore 11,00 e seguito convocazione del Presidente del Consiglio, si è riunita nella stanza dei capigruppo consiglieri la 1° Commissione consiliare per discutere i seguenti argomenti:

- 1) Approvazione Regolamento Comune per la gestione dei servizi di igiene urbana - raccolta differenziata e trasporto di rifiuti;
- 2) Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti della Sig.ra Simbilo Federica - sentenza n. 34/2016 emessa dal Tribunale di S. Angelo;
- 3) Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera c) d. l. n. 267/00, giusta sentenza Tribunale di S. Angelo n. 758/2015 in controversia con Dadaolo Pub. Rete AG 3 S.p.A.
- 4) Regolamento Comune per le discipline degli apparecchi di intrattenimento e gioco, sale biliardo, sale giochi, sale bingo e di agenzie di scommesse.
- 5) Acquisizione e Titolo gratuito di un terreno ubicato nella contrada Pozzillo tenuto al NET al foglio 10 part. 3158 mq. 32.

Sono presenti i consiglieri: Montalto Salvatore, Dato Colapesce, Ruffini Alfonso e Bruno Prossaro. Si assenta l'on. Dato. Illustra la proposta del 1° punto dell'ord. g. il Sig. Bellie Giuseppe in qualità di tecnico comunale. Dopo i chiarimenti illustrati dal Sig. Bellie i consiglieri Bruno Prossaro e Montalto Salvatore propongono di discutere l'argomento in seno al Consiglio comunale previsto per il 5.7.2016. Si pone all'ordine del giorno il 2° punto dell'ord. g. il quale viene messo in discussione in quanto manca l'assenso del proponente o di chi avrebbe potuto illustrare la proposta quindi rinviando la discussione in Consiglio.

Comunale. Si pone all'ordine del giorno il 3° punto  
dell'ord. g. il quale per i medesimi motivi viene rinviata  
la discussione in Consiglio Comunale per il 5.7.2016  
Si pone all'ordine del giorno il 4° punto dell'ord. g. il quale viene  
discusso e votato <sup>lo quale si era stato</sup> chiarimento dalla Dott. M. G.  
Mariano, <sup>che</sup> ripercorrendo discipline gli aspetti tecnici dell'apertura  
alle sole giochi per i quali viene prevista un'opposta istanza  
di sicurezza dei luoghi richiesti sensibili - come ad esempio  
le scuole e in genere i luoghi frequentati dai minorenni. Sono  
auspicabile predisporre appositi piani di azione e di <sup>in</sup> ~~in~~ <sup>in</sup> ~~in~~ <sup>in</sup>  
appresi consentendo a protocolli d'intesa con l'ASL o  
con Amministrato di ~~colombato~~ per sanabolizione le  
famiglie. Il consigliere Bruno in conclusione che non  
vi è nessuna scadenza e che ritiene necessario interpellare  
con quanto espresso dalla Dott. Mariano, ai sensi dell'  
normativa vigente (Dec. Bolchini) esprimere parere  
contrario ed invito l'amministrazione al ritiro del  
punto all'ord. g. affinché possa essere completato dal  
punto di vista. Socio Santoro. Il consigliere Bruno  
esprime parere favorevole. Il consigliere Moroldo  
rinvia la discussione in Consiglio Comunale.  
Mentre il consigliere Amore Alotto, si pone alla discussione  
il 5° punto dell'ord. g. per il quale viene deciso dall'assemblea  
di persona la discussione al Consiglio Comunale.  
Alle ore 14,55 ad unanime richiamo che ne segue

Il consigliere Santoro  
Il consigliere Bruno  
Il consigliere Moroldo  
Il consigliere Amore Alotto  
Il consigliere 

Letto , Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Salvatore Messinese

IL CONSIGLIERE ANZIANO

*Bartolotta Margherita*

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Concetta Giglia

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_

Defissa il \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

**CERTIFICA**

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno \_\_\_\_\_, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li .....

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, essendo decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. n.44/91), senza che siano pervenute opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE





AU. (B)

